

Codice DB0300/DB0302

D.D. 4 maggio 2011, n. 0296/0129

Rinnovo – a far data dall’ 1.6.2011 – della locazione dell’immobile sito in Chieri – zona Fontaneto, di proprietà della Società Musso Paolo s.p.a. ed adibito a magazzino/deposito del Consiglio regionale del Piemonte. Presa d’atto.

Premesso che con contratto rep. n. 589/CR del 16/3/2005, stipulato in esecuzione della Determinazione n. 174/D3S2 del 7/3/2005, veniva assunto in locazione – a far data dall’ 1/6/2005 e per anni 6 (sei) – dalla SOCIETA’ MUSSO PAOLO S.p.A. un immobile sito in Chieri (TO) – in Strada Fontaneto, provvisoriamente così denominata, ora Via Caselle n. 4 - da destinarsi a magazzino/deposito del Consiglio regionale Piemonte;

Tenuto conto che il contratto succitato scade il 31/5/2011 e preso atto che il Locatore, non ha provveduto a comunicare disdetta scritta almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto così come previsto dalla Legge n. 392/78 e dall’art. 2 del medesimo contratto;

Appurata la necessità del Consiglio regionale Piemonte di continuare ad usufruire di un locale da destinarsi a magazzino/deposito;

Considerato quindi che detto contratto ai sensi dell’art. 28 della L. 392 del 27/7/1978 e così come previsto dal succitato art. 2 del contratto, si rinnova per ulteriori anni 6 (sei) – periodo dal 1/6/2011 al 31/5/2017;

Visto l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D. Lgs. n. 187/2010 convertito con L. 217/2010;

Rilevato che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Sevizi e Forniture con propria Det. n. 10 del 22 dicembre 2010 “ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ha precisato che sono esclusi dal perimetro dall’applicazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, i contratti eventi ad oggetto le locazioni di fabbricati;

Considerato quindi che con Det. N. 0018/0008 DB0302 del 21/1/2011 è stato autorizzato l’impegno di spesa per l’anno 2011 della somma complessiva di € 531.500,00 o.f.c. relativa al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori dei locali condotti in locazione dal Consiglio regionale del Piemonte;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. n. 23/2008;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con provvedimento deliberativo n. 2 del 17.1.2011

determina

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che il contratto di locazione rep. 589/CR del 16/3/2005, con cui veniva assunto in locazione - dalla SOCIETA' MUSSO PAOLO S.p.A., con sede legale in Strada Fontaneto n. 77, 10023 - Chieri (TO) - il locale sito in Chieri (TO) - Via Caselle n. 4, da destinarsi a deposito/magazzino - viene rinnovato (ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78 e dall'art. 2 del contratto, per un periodo di anni 6 (sei) e precisamente dal 1/6/2011 al 31/5/2017;
- 2) Di dare atto, che i contratti di locazione di immobili non sono soggetti agli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- 3) Di prendere, altresì, atto che la spesa concernente i canoni di locazione e gli oneri accessori inerenti il contratto in oggetto per l'anno 2011, trova copertura con la somma impegnata della Det. N. 0018/0008 DB0302 del 21/1/2011 - cap. 12030 - art. 1 imp. 79.
- 4) Di rinviare a successivi provvedimenti e competenti capitoli di spesa, la copertura degli oneri relativi ai canoni e alle spese accessorie del contratto in oggetto per il periodo dal 2012 al 2017.

Il Direttore
Sergio Crescimanno